



**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero Registro Deliberazioni n. 05  
Data 01.03.19

**Oggetto: Approvazione piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. – TARI.**

L'anno duemiladiciannove, primo del mese di marzo alle ore 21.00 nella sala consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta ordinaria i sotto indicati Consiglieri Comunali:

1	BRIANO	Roberto	presente
2	BAZZANO	Walter	presente
3	CAPUTO	Vincenzo	presente
4	GRENNO	Luciano	presente
5	MENICHINI	Davide	presente
6	ODDERA	Roberto	presente
7	CANALE	Aurora	presente
8	GRISOLIA	Giuseppe	presente
9	CARUSO	Eleonora	presente
10	VARACALLI	Gianluca	presente

Assiste il Segretario Dott. Agnelli Sandro, il Sindaco Briano Roberto assume la presidenza e, riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto suindicato al punto n. 2 ordine del giorno.

## TARI. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ANNO 2019

### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO che il Decreto Legge n. 16/2014, convertito in Legge 68/2014, ha apportato modifiche alla disciplina originaria della TARI;

VISTO l'art. 1 comma 654 della L. n. 147/2013, che prevede l'obbligo di copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

RICHIAMATA la modifica normativa apportata dal comma 27 lett. b) dell'articolo 1, L. 208/2015, in base alla quale è stato rinviato il termine *a quo* a partire dal quale i Comuni avrebbero dovuto avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, dal 1° gennaio 2016 al 1° gennaio 2018;

CONSIDERATO che a tale proposito è stato predisposto un nuovo paragrafo all'interno del Piano finanziario in approvazione che si allega alla presente per farne parte sostanziale;

CONSIDERATO che l'inserimento del dato relativo ai Fabbisogni Standard calcolati alla luce delle disposizioni di cui alle "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013" approvate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e pubblicate in data 8 febbraio 2018 non modificano l'impianto tariffario delineato, anche in considerazione del fatto che lo stesso Ministero sostiene che i tali Fabbisogni *"possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti"*;

VISTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 31/7/2014 è stata istituita nel Comune di Altare la tassa sui rifiuti (TARI), con l'approvazione del relativo regolamento;

RAVVISATO che rimane ferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Bergamo con delibera in corso di esecutività;



VISTO che l'art. 1 comma 683 della L. n. 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTO che l'art. 1 comma 650 della L. n. 147/2013 stabilisce che la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO che l'art. 1 comma 651 della L. n. 147/2013 dispone che per la commisurazione della tariffa possano essere utilizzati i criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

VISTO il Piano Finanziario per l'esercizio 2019 redatto ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L. n. 147/2013 ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che il Piano Finanziario è stato redatto secondo le indicazioni e i criteri previsti dal DPR n. 158/1999;

RITENUTO di approvare detto Piano Finanziario per l'esercizio 2019;

DATO ATTO che con successivo provvedimento si procederà all'approvazione del sistema tariffario per l'applicazione della TARI in base a quanto stabilito nel Regolamento partendo dalle risultanze finanziarie di cui al piano oggetto del presente provvedimento;

RICHIAMATO l'articolo 151, comma 1, del Testo unico degli enti locali - decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che dispone l'approvazione del bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolge la gestione finanziaria dell'ente;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018 che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 (GU Serie Generale n.292 del 17 dicembre 2018);

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019, recante l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019 (GU Serie Generale n.28 del 2 febbraio 2019);

RICHIAMATO l'art. 193 comma 2 del D.L. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", modificato dall'art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n. 228/2012, in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1 comma 169 della legge n° 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno;


VISTO il parere favorevole di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs 267/2000, dal Responsabile dell'Area Finanziaria, parere inserito nell'originale del presente atto;

SENTITO l'intervento dell'Assessore Oddera Roberto che comunica al Consiglio Comunale la previsione di un leggero aumento delle tariffe Tari determinato da un aumento del costo del servizio e dall'applicazione dell'aumento ISTAT sui contratti in essere;

POSTO quindi in votazione: con voti n. 7 favorevoli e n. 3 astenuti (consiglieri comunali Grisolia Giuseppe, Caruso Eleonora e Varacalli Gianluca), espressi ai sensi di legge;

### DELIBERA

- 1) di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa ed ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L. n. 147/2013, dell'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 e dell'art. 13 del Regolamento comunale TARI il Piano Finanziario relativo alla gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. per l'anno 2019, nel testo allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il Piano finanziario di cui al precedente punto 1 costituisce atto prodromico e presupposto per l'approvazione del sistema tariffario relativo alla TARI di cui all'art. 1 comma 639 della L. n. 147/2013, anche ai sensi dell'art. 6 del Regolamento comunale che disciplina il tributo medesimo;
- 3) di dare atto che ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 158/1999 il presente provvedimento verrà inviato all'Osservatorio nazionale sui rifiuti;
- 4) di rinviare, secondo quanto in premessa illustrato, a successivi provvedimenti l'adozione sistema tariffario per l'applicazione della TARI per l'anno 2019;
- 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 ~~zioni in premessa esposte e mediante separata votazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,~~ con voti n. 7 favorevoli e n. 3 astenuti (consiglieri comunali Grisolia Giuseppe, Caruso Eleonora e Varacalli Gianluca), espressi ai sensi di legge;



**Comune di Altare**

*(Provincia di Savona)*

ALLEGATO A alla Deliberazione n. ....del 01-03-2019

# **Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani**

**Anno 2019**

---

## **Indice**

Presentazione del documento .....	3
1. Il quadro normativo di riferimento .....	4
2. Inquadramento territoriale ed anagrafico del Comune di Altare .....	6
3. Esposizione dei dati quantitativi .....	10
4. Modello gestionale e organizzativo e programma degli interventi necessari .....	12
5. Piano finanziario degli investimenti .....	13
6. Specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili e ricognizione degli impianti esistenti .....	14
7. Aspetti economico finanziari.....	15
8. Livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa .....	18
9. Determinazione dei fabbisogni standard in materia di servizio raccolta e smaltimento rifiuti .....	19

## **Presentazione del documento**

*Il Piano Finanziario rappresenta l'elaborato funzionale all'analisi dei costi previsionali relativi alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il documento è redatto in ottemperanza al comma 683 articolo 1 della Legge 147 del 27 dicembre 2013 per l'elaborazione della tariffa del tributo TARI.*

*Il Piano finanziario si struttura essenzialmente attorno a due nuclei tematici:*

- a) i profili tecnico-gestionali, che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, delineando il quadro del servizio esistente (con funzione anche di rendicontazione e verifica) e l'evoluzione che si intende imprimere al servizio medesimo;*
- b) i profili economico-finanziari, che individuano e programmano, con cadenza annuale, i flussi di spesa e i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche confronti con le situazioni relative agli anni precedenti.*

*Sotto quest'ultimo profilo il Piano rappresenta l'indispensabile base di riferimento per la determinazione delle tariffe e per il loro adeguamento annuo (artt. 49, comma 8, D.Lgs. 22/1997; art. 8, D.P.R. 158/99), come conferma anche il comma 683 sopra citato ai sensi del quale "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia".*

*La prima sezione contiene un'analisi della normativa vigente con riferimento all'attuale sistema di tassazione introdotto dalla Legge n. 147/2013. Nella seconda sezione sono analizzati gli aspetti generali dell'ente e le principali caratteristiche del servizio erogato, oltre all'andamento della produzione dei rifiuti ed al tasso di raccolta differenziata registrata negli ultimi anni. L'ultima parte, che completa il documento, sintetizza i costi relativi all'intero ciclo integrato sostenuti dalla collettività, suddivisi per tipologia, che saranno elementi propedeutici al calcolo della tariffa di riferimento, in base al disposto del comma 652 della Legge 147/2013, a copertura del corrispettivo per i costi totali del servizio.*

## **1. Il quadro normativo di riferimento**

L'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, anch'essa con esclusione delle abitazioni principali e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, abrogando l'art. 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

I commi 650 e 651 del citato articolo 1 prevedono che la TARI sia corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e che tenga conto dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, recante le "Norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".

Come è noto, il D.P.R. 158/1999 venne emanato in attuazione del quinto comma dell'art. 49, d.lgs. 22/1997 (c.d. decreto "Ronchi"), recante la disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (la c.d. TIA1), norma in forza della quale *"Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano elabora un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento, prevedendo disposizioni transitorie per garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed il graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni"*.

Il D.P.R. 158/1999 avrebbe dovuto essere soppiantato da un nuovo atto regolamentare, giacché il sesto comma dell'art. 238, d.lgs. 152/2006 (T.U. dell'ambiente), recante la disciplina della c.d. TIA2, già prevedeva che *"Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentiti la Conferenza Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina,*



con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa, anche con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque l'assenza di oneri per le autorità interessate". Aggiungeva, peraltro, il comma 11 del predetto art. 238 che "Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti", costituite in particolare dal già citato D.P.R. 158/1999, che pertanto è destinato a regolare anche la TARI.

Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. In tal caso le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea dovranno essere determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

A far data dall'anno 2018, come previsto dall'articolo 1 comma 653 della L. 147/2013, nella determinazione dei costi, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard: in questo scenario il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 8 febbraio 2018 ha emanato le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013" con le quali ha inteso "precisare (...) la fonte che meglio si adatta alla previsione del citato comma 653 per individuare il fabbisogno standard di riferimento di ciascun comune e al contempo fornire alcune indicazioni allo scopo di offrire un supporto di orientamento per la valutazione del costo del servizio". All'interno del presente documento troverà spazio anche un apposito paragrafo destinato alla determinazione dei fabbisogni standard del Comune per l'anno di competenza.

## 2. Inquadramento territoriale ed anagrafico del Comune di Altare


Al fine di descrivere la realtà del servizio rifiuti nel Comune di Altare e del profilo organizzativo adottato per l'esecuzione dei servizi di igiene urbana in funzione dell'individuazione dei costi ai quali deve essere commisurata la tariffa di riferimento, si illustrano qui di seguito alcuni parametri di inquadramento territoriale.

	Unità di misura	Valore
Popolazione residente	<i>abitanti</i>	2.017
Nuclei famigliari	<i>numero</i>	1.124
Estensione territoriale	<i>kmq</i>	11
Densità abitativa	<i>ab./kmq</i>	183
Attività commerciali/artigianali	<i>numero</i>	68

Dal punto di vista demografico, la popolazione è ripartita anagraficamente come segue:

Popolazione	Numero	%
<b>Totale popolazione residente</b>	<b>2.017</b>	
<i>Popolazione in età compresa tra 0 e 6 anni</i>	66	3,27%
<i>Popolazione in età compresa tra 7 e 14 anni</i>	123	6,10%
<i>Popolazione in età compresa tra 15 e 65 anni</i>	1.188	58,90%
<i>Popolazione in età compresa tra 66 e 75 anni</i>	260	12,89%
<i>Popolazione in età oltre i 75 anni</i>	380	18,84%

Nel grafico seguente viene evidenziata la ripartizione percentuale della popolazione tra le diverse fasce di età.



Secondo le attuali disposizioni normative, il carico tributario della tariffa sarà ripartito tra unità domestiche e unità non domestiche. Le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari. Le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze (rappresentano quindi una categoria residuale), in cui rientrano, come specifica l'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 158/1999:


- le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere;
- le "comunità", espressione da riferire alle "residenze collettive e simili, di cui al gruppo catastale P1 del D.P.R. n. 138 del 1998, corrispondente all'attuale gruppo catastale B1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme).

Nelle tabelle seguenti è esposta la distribuzione delle utenze tra le diverse fasce e categorie all'interno dei due macro-aggregati.


Utenze domestiche	N. utenze	Mq totali
<i>Fascia A - 1 occupante</i>	752	82.029
<i>Fascia B - 2 occupanti</i>	295	34.928
<i>Fascia C - 3 occupanti</i>	150	20.044
<i>Fascia D - 4 occupanti</i>	72	8.652
<i>Fascia E - 5 occupanti</i>	19	2.917
<i>Fascia F - 6 o più occupanti</i>	12	1.872
<b>Totali</b>	<b>1.300</b>	<b>150.442</b>

\* è opportuno evidenziare che i dati relativi alla fascia A (1 occupante) comprendono anche le utenze domestiche corrispondenti agli immobili presso cui i soggetti passivi non hanno la residenza e che non vengono occupati dagli stessi in qualità di immobili principali (rientrano in questa fattispecie le c.d. seconde case sia di residenti nel Comune di Altare che in altri Comuni, utilizzate in via non continuativa).

Superfici di utenze domestiche (in mq) ripartite per numero occupanti



Nuclii famigliari ripartite per numero



Utenze non domestiche	Mq totali
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1.440
Campeggi, distributori carburanti	300
Stabilimenti balneari	0
Esposizioni, autosaloni	2.500
Alberghi con ristorante	797
Alberghi senza ristorante	0
Case di cura e riposo	1.000
Uffici, agenzie, studi professionali	1.694
Banche ed istituti di credito	190
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1.216
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	275

<b>UtENZE non domestiche</b>	<b>Mq totali</b>
<i>Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)</i>	<b>3.057</b>
<i>Carrozzeria, autofficina, elettrauto</i>	<b>870</b>
<i>Attività industriali con capannoni di produzione</i>	<b>15.045</b>
<i>Attività artigianali di produzione beni specifici</i>	<b>1.517</b>
<i>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie</i>	<b>717</b>
<i>Bar, caffè, pasticceria</i>	<b>529</b>
<i>Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari</i>	<b>284</b>
<i>Plurilicenze alimentari e/o miste</i>	<b>373</b>
<i>Ortofrutta, pescherie, fiori e piante</i>	<b>87</b>
<i>Discoteche, night club</i>	<b>87</b>
<b>Totali</b>	<b>31.979</b>

### 3. Esposizione dei dati quantitativi


#### 3.1 La produzione di rifiuti nel Comune di Altare

Di seguito illustrati i dati relativi al quantitativo totale dei rifiuti prodotti confrontati con i dati relativi alle precedenti annualità a partire dall'anno 2006.

Produzione di rifiuti (in kg) - serie storica					
2006	2007	2008	2009	2010	2011
1.133.540	1.062.290	1.016.990	1.057.750	1.025.120	1.004.990
2012	2013	2014	2015	2016	2017
997.592	999.360	738.813	594.478	601.282	605.096
2018					
607.267					

Nel grafico sottostante è riportata la produzione di rifiuti a partire dall'anno 2010.

Produzione totale di rifiuti (in Kg)




La serie storica della produzione complessiva di rifiuti nel Comune di Altare negli anni mostra un andamento costante fino all'anno 2013; dal 2014, a seguito dell'introduzione del sistema di raccolta differenziata porta a porta la produzione di rifiuti è drasticamente calata, assetandosi intorno alle 600 tonnellate.

### 3.2 La raccolta differenziata

Raccolta differenziata (in %) - serie storica					
2006	2007	2008	2009	2010	2011
17,26%	21,45%	21,52%	28,31%	25,78%	25,89%
2012	2013	2014	2015	2016	2017
25,11%	25,93%	50,33%	78,70%	79,87%	81,05%
2018					
82,35%					

A partire dall'anno 2014 la percentuale è andata aumentando grazie all'introduzione del metodo di raccolta porta a porta. Il grafico di seguito esposto mostra l'andamento della Raccolta differenziata in relazione al quantitativo totale di rifiuto prodotto.



## 4. Modello gestionale e organizzativo e programma degli interventi necessari

Il servizio di raccolta rifiuti viene svolto secondo le modalità dettagliate nelle seguenti sezioni.

### 4.1. Servizio spazzamento strade, piazze pubbliche e svuotamento cestini porta rifiuti

Dal 1 marzo 2014 il medesimo servizio è svolto dalla Ditta Idealservice Soc. Coop. di Pesian di Prato (UD) ed occupa una persona, è rivolto all'utenza pubblica e viene svolto ogni giorno manualmente e, a richiesta, anche meccanicamente. I rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini sono raccolti da Idealservice e smaltiti dalla Ditta Ecosavona di Vado Ligure.

### 4.2. Servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati indifferenziati

Il servizio di raccolta e trasporto, dal 1 giugno 2014, viene svolto dalla Ditta Idealservice Soc. Coop. di Pesian di Prato (UD), 4 giorni la settimana, ed è così articolato:

Tipologia di raccolta	Tempistica
Raccolta della plastica	Sabato
Raccolta della carta, cartone e tetrapak	Lunedì
Raccolta del secco residuo non riciclabile	Giovedì
Raccolta del verde, su attivazione, con chiamata al numero verde	Due giovedì al mese
Raccolta degli ingombranti, su chiamata (massimo di 10 utenze per volta)	Due mercoledì al mese

Per il porta a porta a porta vengono forniti mastelli e sacchetti codificati agli utenti e cassonetti da litri 240, 600 oppure 1500 ai condomini.

Inoltre sono stati istituiti tre punti di raccolta a servizio dei cittadini che abitano in località sparse, lontane dal centro abitato, dotati di cassonetti di prossimità da litri 600 con chiave di chiusura.

### 4.3. Servizio di raccolta e trasporto rifiuti differenziata

Il rifiuto organico deve essere racchiuso in sacchetti biodegradabili ed raccolto nei giorni di lunedì e giovedì.



#### **4.4. Servizio di raccolta e trasporto rifiuti particolari**

##### Servizio di raccolta e trasporto rifiuti particolari (pile e batterie, farmaci)

Il servizio copre l'utenza pubblica e viene svolto tramite lo svuotamento degli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale dalla ditta Idealservice di Pesian di Prato (UD), che impiega 1 persona per la raccolta. I rifiuti raccolti vengono poi conferiti alla ditta FG Riciclaggi di Cairo Montenotte per lo smaltimento.

##### Servizio di raccolta rifiuti presso aree adibite a mercato/fiere/sagre e manifestazioni

Il servizio, in riferimento al mercato settimanale, è svolto dalla Ditta Idealservice Soc. Coop. La raccolta presso l'area adibita a mercato si svolge 1 volta la settimana direttamente in loco.

I rifiuti raccolti in occasione di mercato settimanale, sagre e manifestazioni, vengono sempre raccolti dalla Ditta assegnataria del servizio e conferiti alla Ditta Ecosavona di Vado Ligure, che successivamente provvede allo smaltimento in propria discarica per quanto riguarda il rifiuto secco residuo; invece, per quanto riguarda il rifiuto differenziato, il medesimo viene conferito alla Ditta FG Riciclaggi che provvede allo stoccaggio ed allo smaltimento.

#### **4.5. Altre specifiche del servizio**

Per quanto concerne tutte le tipologie di raccolte domiciliari, i cittadini sono invitati a posizionare ordinatamente i rifiuti in strada, per tempo, la sera precedente (dopo le ore 19 e sino alle ore 24).

### **5. Piano finanziario degli investimenti**

Nel corso dell'anno 2017 tutte le attività di gestione del ciclo dei rifiuti, dalla raccolta allo smaltimento, sono state affidate a terzi, rimanendo a capo all'Ente le funzioni di responsabilità del servizio e di coordinamento delle attività.

Relativamente all'anno 2018, così per il 2019, non si riscontrano investimenti che abbiano incidenza sui costi del servizio riportati in questo documento.

## **6. Specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili e ricognizione degli impianti esistenti**

Il servizio viene effettuato utilizzando mezzi diversi; un camion bivasca da 65 quintali per la frazione organica e la plastica, un camion monovasca da 65 quintali per la carta e cartone.

In occasione del mercato settimanale la ditta Idealservice Soc. Coop. impiega 1 persona con automezzo da 25 quintali.

Per quanto riguarda le fiere, sagre e manifestazioni, la medesima ditta utilizza 1 o 2 persone con automezzo da 65 quintali.

Idealservice conferisce tutto ad FG Riciclaggi di Cairo Montenotte, ad eccezione del secco residuo che viene conferito ad Ecosavona di Savona e del vetro, raccolto nelle apposite campane, che viene conferito ad Ecolvetro di Cairo Montenotte.

## **7: Aspetti economico finanziari**

### **7.1. La definizione della tariffa**

La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l'art. 2, D.P.R. 158/1999, *"l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali"* (comma 1), in modo da *"coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani"* (comma 2).

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall'altro, l'intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. cit.), in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.

Specifica poi l'art. 3, comma 2, che *"La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione"*. L'art. 4, comma 3, prescrive infine che *"La tariffa, determinata ai sensi dell'articolo 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica"*.

Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:

- a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;
- b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
- d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

## 7.2. L'identificazione dei costi del servizio

COSTI DEL SERVIZIO	GOSTI VARIABILI	COSTI FISSI
CRT (costi di raccolta e trasporto)	19.428,31	
CTS (costi di trattamento e smaltimento)	11.000,00	
CRD (costi di raccolta differenziata)	59.866,72	
CTR (costi di trattamento e riciclo)	25.358,57	
CSL (costi di spazzamento e lavaggio)		18.495,59
CARC (costi amministrativi)		20.123,38
CGG (costi generali di gestione)		70.955,60
CCD (costi comuni diversi)		1.524,98
AC (altri costi)		43.174,02
CK (costi d'uso del capitale)		20.630,24
<b>TOTALI</b>	<b>115.653,60</b>	<b>174.903,81</b>
<b>TOTALE GETTITO (costi fissi + costi variabili)</b>	<b>290.557,41</b>	
<b>% costi fissi sul totale gettito</b>	<b>60,20%</b>	
<b>% costi variabili sul totale gettito</b>	<b>39,80%</b>	

Per le singole voci di costo si specifica che le stesse sono state fornite dalle due Società coinvolte, già distinte per tipologia; si forniscono di seguito ulteriori specifiche rispetto ai costi individuati dal Comune di Altare:

**Costi variabili**

SPECIFICHE DETTAGLIATE COSTI DEL SERVIZIO	VALORI (€)
<b>CRT (costi di raccolta e trasporto RSU)</b>	<b>19.428,31</b>
Dato fornito dalla ditta Idealservice	19.428,31
<b>CTS (costi di trattamento e smaltimento RSU)</b>	<b>11.000,00</b>
Dato fornito dalla ditta ECOSAVONA	11.000,00
<b>CRD (costi di Raccolta Differenziata per materiale)</b>	<b>59.866,72</b>
Dato fornito da Ecolvetto srl	366,98
Contributo al Comune per riconoscimento materiali	-7.420,00
Dato fornito dalla ditta Idealservice	66.919,74
<b>CTR (costi di trattamento e riciclo)</b>	<b>25.358,57</b>
Dato fornito dalla ditta F.G. Riciclaggi srl	792,00
Dato fornito da Ecolvetto srl	820,86
Dato fornito dalla ditta Idealservice	23.745,71

**Costi fissi**

SPECIFICHE DETTAGLIATE COSTI DEL SERVIZIO	VALORI (€)
<b>CSL (costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche)</b>	<b>18.495,59</b>
Dato fornito dalla ditta Idealservice	18.495,59
<b>CARC (costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso)</b>	<b>20.123,38</b>
Quota retribuzione personale Ufficio Tributi (responsabile e dipendente)	14.470,38
Incarico per supporto TARI alla ditta Delfino & Partners spa	2.684,00

SPECIFICHE DETTAGLIATE COSTI DEL SERVIZIO	VALORI (€)
Spesa per postalizzazione avvisi di pagamento	2.969,00
<b>CGG (costi generali di gestione)</b>	<b>70.955,60</b>
Quota parte costo del personale comunale per la gestione del servizio	7.165,42
Dato fornito da Ecolvetro srl	-1.187,84
Dato fornito dalla ditta Idealservice	62.602,34
<b>CGD (costi comuni diversi)</b>	<b>1.524,98</b>
Spese sostenute per utenze varie ed acquisti diversi (quota proporzionale)	941,20
Spesa per software ditta Logica	1.455,64
Contributo Miur	-1.121,45
Spese per materiale di cancelleria dell'ufficio	249,59
<b>AC (altri costi)</b>	<b>43.174,02</b>
Dato fornito dalla ditta Idealservice	43.174,02
<b>CK (costi d'uso del capitale)</b>	<b>20.630,24</b>
Ammortamenti - dato fornito dalla ditta Idealservice	20.630,24

### 7.3. Lo scostamento con i costi dell'anno precedente e relative motivazioni

Rispetto al Piano Finanziario dell'esercizio precedente non si riscontrano variazioni rilevanti, in quanto il servizio è rimasto costante nelle modalità di svolgimento.

Rapportando i dati quantitativi riferiti all'anno precedente e quelli effettivi registrati per l'ultimo esercizio preso in esame, l'andamento della raccolta differenziata ha fatto registrare un andamento costante.

## **8. Livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa**

La valutazione dei livelli di qualità del servizio a cui deve essere commisurata la tariffa può essere effettuata seguendo diverse modalità. Quella più immediata, ma anche onerosa per l'ente ed i cittadini, consiste in un'indagine di *customer satisfaction* che permetta di evidenziare punti di forza ed eventuali criticità del sistema attualmente in uso. Dal momento che attualmente un'operazione di questo tipo non si rende strettamente necessaria, anche in corrispondenza del fatto che gli utenti del servizio non hanno evidenziato nell'ultimo periodo alcuna criticità sistemica, si provvede a valutare il livello di qualità del servizio erogato mediante una raccolta di segnalazioni su disservizi o segnalazioni da parte dell'utenza.

## **9. Determinazione dei fabbisogni standard in materia di servizio raccolta e smaltimento rifiuti**

### **9.1. Premessa e inquadramento normativo**

Il riferimento ai Fabbisogni Standard trova spazio per la prima volta nell'ordinamento della Tassa Rifiuti nel 2013, con l'approvazione della Legge n. 147 (Legge di Stabilità 2014). All'articolo 1 comma 653 la norma prevedeva infatti che:

*A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*

Successivamente, l'applicazione della disposizione normativa era stata prorogata al 1° gennaio 2018 dall'art. 1, comma 27, legge n. 208 del 2015, anche a seguito delle numerose richieste di proroga avanzate tra gli altri dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

In data 8 febbraio 2018 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013" con le quali ha inteso *"precisare (...) la fonte che meglio si adatta alla previsione del citato comma 653 per individuare il fabbisogno standard di riferimento di ciascun comune e al contempo fornire alcune indicazioni allo scopo di offrire un supporto di orientamento per la valutazione del costo del servizio"*.

È utile specificare che la lettura ministeriale ha voluto circoscrivere l'ambito dei Fabbisogni Standard, volendo conferire maggior chiarezza alla disposizione normativa: essi infatti *"possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti"*. La valutazione delle risultanze, richiamate dalla normativa, non deve quindi essere fraintesa: il legislatore non ha inteso aprire il campo all'inserimento di nuove voci di costo. Occorre specificare infatti che la considerazione di costi differenti da quelli sostenuti dall'ente nell'anno precedente (anno n-1 come prescritto dal Metodo Normalizzato) o previsti dall'ente per l'anno successivo (nel caso di scostamenti certi già prevedibili per l'anno di applicazione delle tariffe), avrebbe potuto mettere a repentaglio un principio fondamentale introdotto dal legislatore con la TARES e poi mantenuto in regime di TARI, ovvero l'integrale copertura dei costi del servizio prevista dal comma 654 dell'articolo 1:

*"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13*

*gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*

Una lettura orientata del comma 653 presuppone pertanto che il Comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo *standard* che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati; non viene mai specificato, nella norma così come dal Ministero, che i valori dovranno incidere nel novero dei costi effettivi, i quali restano quelli da prendere come riferimento per i Comuni e dei quali dovrà essere garantita l'integrale copertura mediante l'applicazione delle tariffe TARI applicate ai contribuenti. Il Ministero ribadisce infatti che la disciplina della TARI presenta già una sua completezza in termini di individuazione dei costi per predisporre il piano finanziario.

## **9.2. Metodologia di determinazione dei fabbisogni standard**

Occorre da subito riportare le parole del Dipartimento delle Finanze il quale osserva che i fabbisogni standard *"attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653 in commento"*.

Tali finalità non sono state rese note dal legislatore ma è plausibile che esse coincidano con la ricerca dell'efficienza nella fornitura del servizio da parte dell'ente locale. A proposito di ciò è utile specificare che i fabbisogni standard che qui saranno determinati non rappresenteranno un ipotetico livello ottimale del costo, ma soltanto un valore medio che prende in considerazione una serie di variabili oggettive. D'altro canto non sarebbe certamente auspicabile l'individuazione di un livello di costo che non consideri aspetti determinanti relativamente allo svolgimento del servizio. Nel caso specifico, per fare un esempio, sarebbe sufficiente una riduzione del servizio di spazzamento stradale per poter abbassare il costo specifico del servizio, ma ciò non restituirebbe in alcun modo la dimensione della perdita di beneficio all'utenza.

A scanso di equivoci il Dipartimento Finanze chiarisce che le risultanze dei fabbisogni standard di cui al comma 653 non sono quelle attualmente reperibili sul sito internet "OpenCivitas"



(valorizzate per ciascun Comune), bensì quelle risultanti dalla "Tabella 2.6: Stime puntuali OLS dei coefficienti della funzione di costo - Smaltimento rifiuti" della "Revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni" del 13 settembre 2016, adottata con il DPCM del 29 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 44 del 22 febbraio 2017. Tale ultima fonte non fornisce infatti un valore unitario in euro, che renderebbe di più agevole applicabilità il confronto che si richiede, ma dota il Comune di una serie di elementi determinanti di un ipotetico costo a tonnellata, riferito alla sola gestione del ciclo integrato dei rifiuti prodotti.

Il costo unitario di base (c.d. *intercetta*) è determinato dal provvedimento appena richiamato e costituisce il valore unitario della gestione del ciclo integrato di una Tonnellata di rifiuto: tale valore è pari a 294,63767484 €. Partendo dall'importo base vengono applicati coefficienti moltiplicatori in aumento o in diminuzione che prendono in considerazione una serie di elementi, descritti nel paragrafo successivo.

### 9.3. Le variabili da considerare

Gli elementi con i quali il Comune di Altare è chiamato a personalizzare il valore base di cui sopra sono i seguenti:

- **la quota di raccolta differenziata:** il primo valore è costituito da un elemento determinante che è insieme indicatore sia di efficienza del sistema e sia del costo dello stesso. La percentuale rilevata genera scostamenti di valore in più o in meno rispetto al dato della media nazionale pari al 45,3% (l'1% in più di raccolta differenziata rispetto alla media nazionale produce un incremento del costo standard di 1,149 euro per tonnellata). Il dato della raccolta differenziata a Altare stimata sulla base dei dati parziali per l'anno 2018 è pari a **82,35%**.

- **la distanza fra il comune e gli impianti cui vengono conferite le differenti tipologie di rifiuto:** tale misura è determinante per comprendere il costo del servizio, ma non restituisce nessuna informazione a livello di efficienza giacché il Comune deve rimettere tali decisioni al soggetto gestore il quale a sua volta è vincolato alla disponibilità territoriale degli impianti. La misura della distanza è rilevata in km rispetto alla media nazionale pari a 32,34 km (1 km di distanza in più rispetto alla media nazionale aumenta il costo standard di 0,41 euro per tonnellata).

Per il calcolo del fabbisogno standard, essendo disponibile un dato aggiornato, non è utilizzato il valore riportato sull'allegato 3 alle linee guida (23,02 km), bensì la distanza ponderata tra il comune di Altare e gli impianti di smaltimento risulta essere pari **15,00 km**.

	Allegato 3	Aggiornata
DISTANZA TRA IL COMUNE E GLI IMPIANTI	23,02	15,00

Impianto	Distanza (km)	Conferim. (Kg)	Incidenza rifiuti	Distanza ponderata
Discarica di Vado Ligure smaltimento rifiuti indifferenziati	22,70	107.200,00	17,65%	4,01
Campomorone (GE) per smaltimento oli	75,30	430,00	0,07%	0,05
Cairo Montenotte per tutti i rimanenti rifiuti	13,30	495.637,00	82,28%	10,94
<b>TOTALE</b>		<b>607.267,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>15,00</b>

- **lo scostamento percentuale del prezzo della benzina rilevato a livello comunale:** il dato dovrà essere comparato rispetto alla media nazionale ed è utile a comprendere se e come il carburante incida sul costo sostenuto dal Comune (lo scostamento dell'1% in più rispetto alla media nazionale produce un incremento del costo standard di 1,22 euro per tonnellata).

Essendo disponibile un dato aggiornato, nel calcolo è stata utilizzata la percentuale di scostamento dal prezzo medio nazionale della benzina relativo al comune di Altare, ovvero **7,25**. Nell'allegato 3 alle Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013, diffuse dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Finanze, l'8 febbraio 2018, il valore riportato era pari a 3,93.

	Nazionale*	Comunale
PREZZO MEDIO BENZINA	1,5096	1,6190

\* Il prezzo medio nazionale è riferito al mese di dicembre, così come fornito dal Ministero dello Sviluppo Economico

	Allegato 3	Aggiornata
SCOSTAMENTO % DAL PREZZO MEDIO NAZIONALE	3,93	7,25

Impianto distributore di carburante	Prezzo benzina
Prezzo benzina al 21 gennaio 2019, distributore EUROPAM, Via Gramsci - Altare (SV)	1,6190

- **il numero e la tipologia degli impianti presenti a livello provinciale:** anche qui il Comune è attore passivo, dal momento che non può in alcun modo influenzare la presente variabile (ad esempio, per ogni impianto di compostaggio il costo standard si riduce di 2,15 euro per tonnellata)

Sul territorio provinciale sono presenti impianti di smaltimento, come si evince dalle tabelle sottostanti, riferite alla regione Liguria e fornite dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale – catasto rifiuti:

• Impianti di compostaggio: 1.

Provincia	Comune	Frazione organica (t)	Verde (t)	Tot. RU (t)	Capita (t/cap)	Altro (t)	Totale (t)
GENOVA	Cesazza Ligure	0,0	9,8	9,8	0,0	0,0	9,8
GENOVA	Sori	0,0	107,3	107,3	0,0	0,0	107,3
GENOVA	Uscio	2.489,3	268,1	2.446,4	0,0	319,4	2.785,8
IMPERIA	San Remo	0,0	5.904,0	5.904,0	0,0	1.060,8	10.961,0
SAVONA	Villanova d'Albenga	0,0	7.458,1	7.458,1	0,0	312,7	7.770,8
Liguria	N.S.	2.489,3	17.744,3	15.942,6	0,0	1.692,9	21.635,6

- Impianti di gestione aerobica: 0, non presenti sul territorio della regione Liguria.
- Impianti di TMB: 2.

Provincia	Comune	RU indifferenziati (t)	RU differenziati (t)	Altri RU (t)	Tot. RU (t)	Cap. RU (t/cap)
GENOVA	Vesio	37.449,7	0,0	610,1	18.059,9	0,4
LA SPEZIA	Vezzano Ligure	78.663,0	0,0	6,0	78.669,0	10,0
IMPERIA	San Remo	71.072,0	210,0	0,0	71.282,0	9,0
SAVONA	Vado Ligure	100.570,8	0,0	191,7	100.719,3	0,7
SAVONA	Vareze	34.891,2	3.702,0	245,6	38.749,2	830,0
Liguria	N.S.	302.513,5	2.912,0	1.052,8	307.478,7	839,0

- Discariche rifiuti non pericolose per rifiuti solidi urbani: 2.

Provincia	Comune	RU (t)	Per. trattamento RU (t)	Tot. RU e trat. RU (t)	Cap. RU (t/cap)
Genova	Vado S. Di Bisogna	462,4	11.601,2	12.063,6	0,7
Imperia	San Remo	1.413,0	37.948,6	34.535,6	722,0
Savona	Vado Ligure	2.901,5	69.058,5	71.960,0	116.762,0
Savona	Vareze	29.170,9	2.437,3	25.537,0	0,0
Liguria	N.S.	37.898,7	116.045,5	143.944,2	117.487,0

- **la forma di gestione associata del servizio:** dalle tabelle messe a disposizione con il DPCM sopra richiamato, si rende noto che, ad esempio, la gestione in unione mostra mediamente un costo standard più basso di 5,81 euro per tonnellata


Per quanto concerne le possibili forme associate, queste risultano quelle contemplate:

- Comuni con gestione associata in Unione di comuni/Comunità Montana;
- Comuni con gestione associata in Consorzio di Comuni;
- Comuni con gestione associata in Convenzione di Comuni.

Il Comune di Altare non si avvale di nessuna forma di gestione associata per lo svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

- **la regione di appartenenza:** la regione del comune di Altare è la Liguria (valore di riferimento - 0,00000000). La Liguria è stata presa a riferimento della stima e per tale Regione lo scostamento è nullo rispetto alla media nazionale; naturalmente il territorio regionale è sufficientemente vasto da non poter offrire una effettiva omogeneità di costi, ma dovendo ricorrere a parametri indicativi, lo sviluppo della formula che qui ci occupa prende in considerazione i seguenti valori:

Componente del costo standardizzato unitario relativo alla Regione di appartenenza



- Il cluster o gruppo omogeneo di riferimento del comune: anche qui vedasi quanto detto con riferimento alle Regioni: per quanto dettagliati i cluster non possono racchiudere tutte le diverse modalità di gestione del servizio; tuttavia il Comune di Altare – essendo inserito nel cluster 11 - Bassa densità abitativa, alta età media, nuclei familiari numerosi, distanti dagli impianti di smaltimento, sparsi sul territorio nazionale – sconta una variabile pari a **66,79006113**.

DESCRIZIONE	COEFFICIENTE
Cluster 9 - Alta vocazione turistica, bassa densità abitativa, elevato valore degli immobili.	97,59746691
Cluster 5 - A vocazione turistica, bassa densità abitativa, popolazione con alta età media e poco scolarizzata, centro-appenninico e arco alpino nord-occidentale	62,79518113
Cluster 13 - A vocazione turistica; alta densità abitativa, elevato valore degli immobili, zone litoranee e Isole	36,19213641
Cluster 14 - Altissima densità abitativa con prevalenza delle grandi città, alti livelli di reddito e scolarizzazione, alto valore degli immobili, sparsi sul territorio nazionale	67,57428775
Cluster 11 - Bassa densità abitativa, alta età media, nuclei familiari numerosi, distanti dagli impianti di smaltimento, sparsi sul territorio nazionale	66,79006113
Cluster 6 - Medio bassa densità abitativa, alta presenza di servizi di ristorazione scolastica, centro-sud	51,66588725
Cluster 7 - Bassa densità abitativa, scarsa scolarizzazione, lontano dagli impianti di smaltimento, centro-nord	47,86536959
Cluster 8 - Altissima densità abitativa; popolazione giovane con basso livello di scolarizzazione, hinterland Napoli e Milano	35,66837373
Cluster 10 - Medio bassa densità abitativa, elevata distanza dagli impianti di smaltimento, prevalentemente centro-sud	29,93992417
Cluster 2 - Bassa densità abitativa, alta età media, alto livello di scolarizzazione, centro-nord	28,95302359
Cluster 3 - Medio bassa densità abitativa, alto livello di scolarizzazione, vicino agli impianti di smaltimento, centro-sud	23,16207040
Cluster 15 - Media densità abitativa, centro-nord	20,03625101
Cluster 1 - Alta densità abitativa, vicino agli impianti di smaltimento, nord di cintura	16,58790614
Cluster 12 - Medio-alta densità abitativa, popolazione giovane con basso livello di scolarizzazione, sud	4,18133576
Cluster 4 - Medio-alta densità abitativa, popolazione giovane con basso livello di scolarizzazione, nord	0,00000000

la variabile denominata **“inverso dei rifiuti urbani totali prodotti”** deve essere presa in considerazione solo nel calcolo finale del fabbisogno standard dei piccolissimi comuni, in quanto evidenzia la stima di un costo fisso indipendente dalle tonnellate di rifiuti gestiti volto a cogliere gli effetti delle diseconomie di scala. La variabile in questione pertanto **non deve** essere applicata per il Comune di Altare.

**Il moltiplicatore: la produzione di rifiuti**

Una volta ottenuto il valore di riferimento, al fine di determinare il fabbisogno standard del servizio occorre individuare il moltiplicatore corretto. La scelta attuata in questa sede è quella di analizzare il fabbisogno standard del Comune di Altare nell'anno 2017, disponendo di dati consolidati sotto il punto di vista sia della produzione che della raccolta differenziata.

La produzione nell'anno 2018 è stata pari a **607,27 Tonnellate** di rifiuti ed il fabbisogno standard complessivo è dunque pari ad € 257.810,41.

#### 9.4. Il fabbisogno standard

Anagrafica	Coefficiente tabella 2.6	Comune	Componente
Intercetta	294,63767484		294,63767484
Regione	0,00000000	Liguria	0,00000000
Cluster	66,79006113	Cluster 11	66,79006113
Forma di gestione associata	0,00000000	Nessuna	0,00000000

Dotazione provinciale infrastrutture	Coefficiente tabella 2.6	Comune	Componente
Impianti di compostaggio	2,14605912	1	2,14605912
Impianti di digestione anaerobica	15,20172556	0	0,00000000
Impianti di IMB	5,16527860	2	10,33055920
Discariche rifiuti non pericolosi per RU	5,39204654	2	10,66409308

Costo dei fattori produttivi	Coefficiente tabella 2.6	Comune	Componente
Prezzo medio comunale della benzina	1,21995665	7,246952835	8,84096830

Contesto domanda/offerta	Coefficiente tabella 2.6	Media nazionale	Comune	Componente
Percentuale raccolta differenziata 2017	114,90806041	45,30%	82,35%	42,57343638
Distanza tra il comune e gli impianti	0,41243453	32,34	15	7,15161475

Economie/disconomie di scala	Coefficiente tabella 2.6	Comune	Componente
	0,00000000	607,27	0,00000000

Costo standard unitario (€ per tonnellata)	424,54
--	--------

<b>COSTO STANDARD COMPLESSIVO (in €)</b>	<b>257.810,41</b>
--	-------------------

#### 9.5. Confronti tra costi effettivi e fabbisogni standard.

Per poter effettuare un confronto utile a permettere al Comune di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti occorre prima comprendere quale sia il termine di paragone. Sarebbe sbagliato considerare a tal guisa il valore del Piano Finanziario complessivo, dal momento che nel metodo utilizzato – che lo si ribadisce, porta alla determinazione di un fabbisogno per la gestione di una tonnellata di rifiuti – non è chiaro se e in che misura siano ricompresi altri fattori determinanti per la definizione del costo, come ad esempio:

- la modalità del servizio effettuato, in relazione soprattutto alle componenti che non si riflettono direttamente sul quantitativo di rifiuti prodotti (si pensi ad esempio alla frequenza dello

spezzamento stradale che ha una forte incidenza sul costo sostenuto dai Comune oppure a servizi aggiuntivi come l'introduzione di sistemi di pesatura che sicuramente hanno costi più elevati rispetto alla raccolta stradale, pur non incidendo necessariamente sul quantitativo prodotto complessivamente);

- l'impiego del personale Comunale, quindi i servizi all'utenza forniti dall'ufficio tributi ed i costi connessi allo stesso: ne è un esempio l'impegno economico sostenuto per un'attività di accertamento costante destinata all'emersione di base imponibile ed alle entrate con questa connessa;

- la scelta del metodo di bollettazione che varia sensibilmente a seconda delle modalità utilizzate: la notifica dell'avviso di pagamento mediante lettera raccomandata ha costi differenti dalla postalizzazione c.d. "ordinaria" o all'affidamento ad Agenzia delle Entrate Riscossione che trattiene un aggio sulle operazioni di incasso;

- l'attivazione di convenzioni tra i soggetti gestori del servizio ed i Consorzi di filiera, che potenzialmente possono portare a forti risparmi nel caso della vendita di materiale differenziato.

I suddetti elementi, nell'ottica di fornire un valore di riferimento, non paiono interamente considerati e ciò – a parità di costo standard tra due Comuni con medesima produzione di rifiuti – potrebbe portare a importanti differenze nei confronti dei fabbisogni di ciascun ente. Il Modello di Stima – Funzione di costo" allegato al Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2016 ha affermato che

*"La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, infatti, è un servizio che obbligatoriamente il Comune deve svolgere e la quantità di output è misurabile in base alle tonnellate di rifiuti raccolti".*

A questo proposito, nelle more di chiarimenti normativi da cui possano emergere ulteriori elementi di valutazione, pare opportuno un confronto tra le risultanze viste sopra ed i costi inseriti all'interno del Piano Finanziario approvato dall'ente, con alcune esclusioni che si elencano di seguito:

- gli importi connessi ai servizi di supporto alla riscossione ed alle spese postali non sono stati contemplati all'interno del questionario somministrato ai Comuni e devono pertanto essere esclusi dal raffronto;
- il contributo erogato dal MIUR a titolo di rimborso per la tassa rifiuti sulle scuole statali non può rientrare tra le voci di costo, in quanto lo stesso è del tutto estraneo ai costi effettivamente sostenuti per l'erogazione del servizio.



Si riorganano di seguito gli importi che sono stati esclusi dal confronto con i costi sostenuti:

<b>Causale</b>	<b>Importo in €</b>
Spese per utenze, cancelleria e software	2.646,43
Costo personale comunale	14.470,38
Spese postali	2.969,00
Spese varie	2.684,00
Contributo MIUR	1.121,45
<b>TOTALE</b>	<b>21.648,36</b>

Considerando quindi i soli costi connessi al Servizio rifiuti, che - in base alla nota metodologica di cui all'articolo 6, comma 1 del Decreto Legislativo 26 novembre 2010, N. 216 – "attiene al complesso delle attività direttamente o indirettamente connesse con la raccolta, la trasformazione, l'allontanamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché la gestione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e unitamente a questi avviati allo smaltimento", possiamo sviluppare il seguente confronto:

**Costo effettivo 2019: 290.557,41 € - 21.648,36 € = 268.909,05 €**

**Fabbisogno: € 257.810,41**

**Differenza tra fabbisogno e costo effettivo: € -11.098,64 (ossia il -4,13% del fabbisogno)**

In base ai costi inseriti nel Piano Finanziario 2019 il Comune di Altare vede uno scostamento tra il fabbisogno ed il costo sostenuto, in negativo: la differenza tra i due elementi testimonia che il costo del servizio dal Comune è superiore allo standard (che come detto sopra non coincide con un livello ottimale ma con un valore medio). Il dato andrebbe confrontato con il livello di soddisfazione degli utenti per comprendere quanto sia virtuosa la gestione del servizio da parte dell'ente.

## 9.6. Conclusioni

Si evidenzia come le specifiche ministeriali facciano riferimento ad un fabbisogno standard che è il risultato del prodotto di due grandezze: il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti e le tonnellate di rifiuti gestiti. I profili metodologici utilizzati non paiono tenere

contorno della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni del servizio nelle quali i gestori e i Comuni si trovano ad operare. Per esempio le dotazioni impiantistiche entrano nel calcolo in termini di numerosità delle diverse tipologie di impianti, senza poterne considerare le specifiche caratteristiche tecnologiche, alle quali sono associati rendimenti differenziati. Il fabbisogno standard inoltre non dà conto delle caratteristiche specifiche della morfologia territoriale nella quale si svolge il servizio nei singoli Comuni e neppure delle eventuali differenze qualitative del servizio stesso.

Ciononostante, con la pubblicazione delle Linee Guida ministeriali avvenuta in data 8 febbraio 2018, il Ministero ha fornito chiarimenti utili a ridurre l'indeterminatezza della portata normativa del comma 653 in esame: rimangono numerose le perplessità applicative con cui gli enti si trovano ad affrontare il problema della considerazione dei fabbisogni standard nei Piani Finanziari, ma sicuramente la valutazione qui presente è funzionale all'Amministrazione per comprendere quali siano i valori con cui si trova ad operare.

Nel caso del Comune di Altare i costi risultano leggermente superiori ai fabbisogni standard stabiliti ai sensi delle Linee Guida e ciò indica che la gestione del servizio rispetta certamente i parametri di economicità dell'azione amministrativa. Per quanto concerne la valutazione dell'efficienza del servizio il dato dovrà essere più compiutamente messo a confronto con i livelli di gradimento del servizio, per i quali si resta comunque in attesa di futura disciplina.

Il presente verbale, previo lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge.

IL PRESIDENTE  
(f.to Briano Roberto)

Consigliere Anziano  
(f.to Grenno Luciano)

Il Segretario Comunale  
(f.to Agnelli Sandro)

---

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, certifica che la presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il giorno

13 MAR. 2019

è così per 15 giorni consecutivi.

Li 13 MAR. 2019

Il Segretario Comunale  
(f.to Agnelli Sandro)

---

---

Copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Visto : IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

